

Cassazione civile sez. III - 12/02/2025, n. 3580

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina - Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere
Dott. TASSONE Stefania - Relatore
Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15598/2021 R.G.

proposto da:

Ap.An., To.Ma., Ma.Ca., Ma.Ma., in proprio e quali eredi di Ma.An.,
elettivamente domiciliati presso l'avvocato ESPOSITO MASSIMO
(Omissis), che li rappresenta e difende giusta procura speciale allegata
al ricorso.

- ricorrenti -

Contro

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Asolone, n. 8, presso
lo studio dell'avvocato LIUZZI MILENA, rappresentata e difesa
dall'avvocato GRECO GIAMPAOLO (Omissis), giusta procura speciale ni
calce al controricorso.

- controricorrente -

nonché contro

COMUNE DI VICO EQUENSE, elettivamente domiciliato in Roma, piazza dei Consoli,
n. 11, presso lo studio dell'avvocato CALIFANO ENRICO, rappresentato e
difeso dall'avvocato FURNO ERIK (Omissis) giusta procura speciale in
calce al controricorso.

- controricorrente -

nonché contro

Bu.Ka., RISTORANTE MUSTAFA' DI DE.RO. E DE.AN. E C Sas.

- intimati -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4136/2020

depositata il 01/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal
Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.

FATTI DI CAUSA

1. Ap.An., To.Ma., Ma.Ca. e [REDACTED], in proprio e quali eredi legittimi del loro rispettivo figlio (i primi due) e germano Ma.An., convenivano avanti al Tribunale di Torre Annunziata Bu.Ka., il Comune di Vico Equense, il Ristorante Mustafà di De.Ro. e De.An. E C. Sas e la Società REALE MUTUA Assicurazioni per ottenere il risarcimento dei danni da loro subiti a seguito del sinistro verificatosi in Vico Equense, località Seiano, il 3 agosto 2006, in cui perdeva la vita il loro congiunto.

Tutti i convenuti si costituivano resistendo.

1.1. Con sentenza n. 1232/2017 del 29 aprile 2017 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda.

2. Avverso tale sentenza gli eredi di Ma.An.

proponevano appello.

Si costituivano, resistendo al gravame, Bu.Ka., il Comune di Vico Equense, il Ristorante Mustafà di De.Ro. e De.An. E C. Sas e la Società REALE MUTUA Assicurazioni.

2.1. Con sentenza n. 4136/2020 del 1 dicembre 2020 la Corte d'Appello di Napoli dichiarava improcedibile l'appello.

3. Avverso tale sentenza gli eredi di Ma.An. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso il Comune di Vico Equense e la Società REALE MUTUA di Assicurazioni.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero ha depositato proprie conclusioni scritte.

I ricorrenti e la controricorrente REALE MUTUA hanno depositato rispettive memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, art. 347,348,350 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 115,116 c.p.c. e 2697 c.c. - art. 360 n. 3 c.p.c. - omesso esame dei dati acquisiti agli atti, segnatamente quello della regolarizzazione della costituzione intervenuta entro e prima dell'udienza di trattazione".

Censurano l'impugnata sentenza là dove ha dichiarato improcedibile l'appello, "atteso che dall'esame degli atti non risulta la tempestiva prova della notifica dell'appello (principale) alle controparti, e con essa la dimostrazione della stessa tempestiva costituzione degli appellanti".

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione dell'art. 350, comma 2, cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 348 cod. proc. civ. - error in procedendo - art. 360 n. 3 cod. proc. civ."

Lamentano che la corte di merito ha omesso di considerare che l'art. 350 cod. proc. civ. impone al giudice di verificare, d'ufficio, alla prima udienza la regolarità della costituzione delle parti e che invece "la Corte di merito, pur riconoscendo essere in suo dovere la detta preliminare verifica, non si giustifica sul perché non abbia adempiuto a questo suo dovere e per di più in forza di tale omissione ha bollato come improcedibile l'appello".

3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 153, comma 2, 156,165,347,348 e 350 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Lamentano che la Corte d'Appello non ha accolto la loro istanza di rimessione in termini, senza tener conto del loro incolpevole comportamento processuale.

3.1. I tre motivi presentano stretta connessione, dato che censurano la declaratoria di improcedibilità dell'appello e criticano l'impugnata sentenza là dove: a) ha rilevato che gli appellanti, dopo aver notificato l'impugnazione a mezzo pec, si sono poi costituiti in modalità cartacea, dunque producendo copia cartacea di documenti informatici, o cd. nativi digitali, e cioè dell'atto di citazione in appello, della relazione di notifica, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione, senza tuttavia provvedere a depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici di tali atti; b) ha ritenuto essere mancante la tempestiva prova della notifica dell'appello alle controparti appellate ed ha altresì precisato che "tale prova non può essere ricavata nemmeno dal comportamento delle parti appellate", dal momento che le medesime, pur non avendo svolto contestazione alcuna sulla regolarità della costituzione degli appellanti, "non hanno depositato telematicamente l'originale o il duplicato informatico dei messaggi di posta elettronica certificata ricevuti, essendosi a loro volta costituiti in parte in forma cd. cartacea", mentre l'appellato Ristorante Mustafà di De.Ro. E De.An. E C. Sas non ha prodotto la notifica dell'atto di appello e l'appellata REALE MUTUA ha invece depositato "una copia", della notifica dell'atto di appello, "munita della relata di notifica e del messaggio di posta certificata solo in formato PDF, con estensione p7m."; c) ha rigettato l'istanza di rimessione in termini.

3.2. Tutti i motivi sono fondati.

3.3. Questa Suprema Corte (v. Cass., 12/03/2024, n. 6583) ha già avuto modo di affermare, proprio in un caso pressoché identico a quello in esame, che "In caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica,

l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insussistenza dei presupposti la declaratoria di improcedibilità dell'appello avendo l'appellante, all'atto della sua costituzione in modalità analogica, depositato le copie analogiche dell'atto di appello con le relate di notifica unitamente all'attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici, e la parte appellata espressamente dato atto, nella sua comparsa di costituzione, che l'atto di citazione in appello era stato notificato al suo difensore)".

Già in precedenza, questa Corte (v. Cass., 15/11/2022, n. 33601) aveva avuto modo di affermare che "La tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato improcedibile il gravame, nonostante la controparte nulla avesse eccepito a fronte della tempestiva costituzione dell'appellante, mediante deposito cartaceo dell'atto notificato telematicamente, della relata e delle ricevute di consegna via PEC).

3.4. I suindicati principi vanno fermamente ribaditi nel caso di specie, tenuto conto che i citati arresti, resi a sezione semplice, si uniformano agli insegnamenti delle Sezioni Unite.

Con ampia motivazione, le Sezioni Unite n. 8312/2019 hanno affermato che "il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2".

A fondamento di tale principio la decisione da ultimo citata ha ripreso e valorizzato argomentazioni contenute nel precedente arresto a Sezioni Unite n. 22438/2018 ed ha sottolineato l'esigenza di pervenire ad un'interpretazione delle regole processuali maggiormente improntata a salvaguardare il "diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), che guarda come obiettivo al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto

principio "mezzo", il giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111), in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull'Unione Europea, art. 6 CEDU).

In particolare, poi, la precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 22438 del 2018 ha affermato che "Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli".

Nel porre tale principio, le Sezioni Unite hanno precisato di voler proseguire sulla strada tracciata da Cass., n. 30918 del 2017 e Cass., Sez. Un., n. 10266 del 2018, con la finalità di dare una ancora più intensa applicazione ai principi del giusto processo e, in particolare, della durata ragionevole di esso (art. 111 Cost.), in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull'Unione Europea), nonché all'art. 6 CEDU, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in base al quale il diritto di accesso ad un giudice, pur prestandosi a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, viene leso quando la sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopi della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera che impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall'autorità giudiziaria competente (vedi, per tutte: Corte EDU, 16 giugno 2015, *Mazzoni c. Italia*, e 15 settembre 2016, *Trevisanato c. Italia*, nonché la recente Corte EDU, 23 maggio 2024, *Patricolo e altri c. Italia*).

3.5. In altri termini, con tutte le succitate pronunce le Sezioni Unite hanno voluto evitare qualunque vulnus agli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost., i quali concorrono ad attribuire il massimo rilievo all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento del principale scopo del processo, che è quello di pervenire ad una decisione di merito (v. anche Cass., Sez. Un., 11/07/2011, n. 15144).

Di conseguenza -e quindi nell'intento di privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza indulgere in vuoti formalismi- le Sezioni Unite hanno sottolineato come le argomentazioni poste a sostegno della tradizionale giurisprudenza di legittimità in materia di procedibilità del ricorso si siano formate "in ambiente di ricorso analogico", sicché non sono del tutto compatibili "in ambiente di ricorso nativo digitale".

Nella citata sentenza n. 22438/2018 è stato, in particolare, evidenziato che l'anzidetta incompatibilità è data dal fatto che, diversamente da quel che accade "in ambiente analogico", nel caso di specie il destinatario della notifica telematica del ricorso per cassazione predisposto in forma di documento informatico e sottoscritto con firma digitale è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, perché viene in possesso dell'originale dell'atto.

Dall'anzidetta constatazione le Sezioni Unite hanno desunto che, per quel che concerne la procedibilità del ricorso, è necessario un adattamento delle regole applicabili, onde evitare che l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità, sulla base dei principi tradizionali nati "in ambiente di ricorso analogico", risulti irragionevole o sproporzionata nel diverso "ambiente digitale".

Infine, con la citata sentenza n. 22438 del 2018 le Sezioni Unite hanno dimostrato di intendere i principi ivi affermati, in quanto correlati alla necessità di garantire nella maniera più elevata possibile la tutela del diritto ad un equo processo, come dotati di una efficacia espansiva, che li rende idonei a plurime applicazioni, e dunque ad essere riferibili anche al caso qui esaminato.

4. Dagli atti di causa risulta infatti: a) che gli allora appellanti, dopo aver notificato l'atto di appello a mezzo pec, procedevano all'iscrizione a ruolo producendo la copia analogica dell'atto di citazione in appello sottoscritto digitalmente, la relata di notifica ed i rapporti generati dal sistema di accettazione e di avvenuta consegna a tutti e quattro gli appellati; b) che nessuno degli appellati, nel costituirsi, né eccepiva né contestava alcunché; tra questi, inoltre, l'appellata REALE MUTUA depositava l'atto di appello ad essa notificato corredato dalla relata e attestazione, e dei rapporti in formato p7m sottoscritto digitalmente dal difensore; c) che in data anteriore alla prima udienza di appello ex art. 350 cod. proc. civ., gli appellanti depositavano l'atto di citazione in appello con la relata ed i rapporti di trasmissione, accettazione ed avvenuta consegna, unitamente alla asseverazione di conformità autografa; d) che la Corte d'Appello celebrava l'udienza ex art. 350 cod. proc. civ., senza svolgere rilievi d'ufficio ed in assenza

di qualsivoglia eccezione o contestazione da parte degli appellati, per cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni; e) che, successivamente, la corte territoriale emetteva ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, con cui prospettava alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, la eventuale improcedibilità dell'appello (che poi avrebbe effettivamente dichiarato nella sentenza emessa a definizione del gravame), assegnando alle parti termine per il deposito delle rispettive memorie di trattazione della questione rilevata d'ufficio: a questo punto, gli appellanti depositavano con la memoria difensiva l'atto di appello notificato, con la relata, i rapporti e l'attestazione autografa di conformità con file in formato .eml della notifica e chiedevano "la rimessione in termini per il perfezionamento dell'incombente comunque eseguito con il deposito contestuale del quo"; f) che, tuttavia, all'esito dell'udienza di discussione la corte napoletana emetteva la qui impugnata sentenza con cui dichiarava l'improcedibilità dell'appello.

4.1. Rispetto a siffatto contesto processuale l'impugnata sentenza ha adottato quella prospettiva astratta e formalistica che i sopra riportati insegnamenti di questa Suprema Corte, unitamente alla giurisprudenza della Corte EDU, intendono invece scongiurare, anzitutto ammettendo la possibile rilevanza di alcuni fattori esterni per dichiarare procedibile un ricorso, tra i quali, appunto, la avvenuta costituzione delle controparti senza alcuna eccezione o contestazione.

Invece la corte territoriale ha escluso ogni rilievo alla mancata contestazione delle parti appellate costituite ed inoltre: a) si è limitata ad enfatizzare il fatto che una di esse, il Ristorante Mustafà di De.Ro. E De.An. E C. Sas non ha prodotto la notifica dell'atto di appello; b) è pervenuta ad affermare che altra parte appellata, la REALE MUTUA, "ne ha depositato una copia, munita della relata notifica e del messaggio di posta certificata solo in formato PDF, con estensione p7m", svolgendo il rilievo per cui il formato PDF sarebbe "basato su un linguaggio di descrizione di pagina ... che è funzionalmente e strutturalmente inidoneo ad attribuire qualsivoglia certezza che l'immagine o il testo rappresentato siano rispondenti, secondo il loro contenuto al vero" (v. p. 11 dell'impugnata sentenza), mentre solo la consultazione dei files "postacert.eml" e "daticert.xml" -generati nel loro originario formato al momento della notifica telematica nonché al momento della creazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC)- consente la verifica dell'effettivo contenuto del messaggio di posta elettronica certificata spedito e recapitato, ed offre la prova della corrispondenza degli atti e dei documenti inoltrati dal mittente agli atti e documenti consegnati al destinatario (v. p. 10); c) ha richiamato la già citata sentenza n. 22438/2018 delle Sezioni Unite, ritenendola tuttavia riferibile al solo giudizio di cassazione; d) ha insistito sul fatto per cui "l'udienza di prima comparizione e trattazione si è conclusa senza che della notificazione dell'atto di appello, effettuata attraverso PEC, sia stata data prova con il deposito degli originali o duplicati dei predetti files e senza che sia stata fornita dimostrazione (entro la predetta udienza) della tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante", richiamando a fondamento di tale argomentazione l'arresto di cui a Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016.

4.2. Senonché, per un verso la corte di merito trascura il fatto, già più sopra evidenziato, che i principi posti da Cass., Sez. Un., 22438/2018 e successive conformi, hanno una valenza generale, tanto da essere richiamati dalla recente sentenza 23 maggio 2024, in causa Patricolo e altri c. Italia, con cui, tra l'altro, la Corte EDU espressamente afferma che le cd. IT, cioè le tecnologie della informazione, dovrebbero essere uno strumento per migliorare l'amministrazione della giustizia, per facilitare l'accesso degli utenti ai tribunali e per rafforzare le garanzie stabilite dall'articolo 6 CEDU (accesso alla giustizia, imparzialità, indipendenza del giudice, equità e ragionevole durata dei processi), per cui i giudici nazionali, in quanto responsabili nell'assicurare la tutela dei diritti delle parti, devono individuare i vantaggi e gli svantaggi delle IT e identificare e eliminare i rischi per la buona amministrazione della giustizia.

4.3. Per altro verso, poi, la corte di merito non richiama correttamente l'arresto di cui a Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, che, per il vero, fa espresso riferimento al potere di rilievo

d'ufficio del giudice, a mente della previsione di cui all'art. 350, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui la verifica della regolarità della costituzione dell'appellante è attività che il giudice d'appello deve compiere d'ufficio nella prima udienza in cui la causa è trattata.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello evidenzia gli oneri gravanti sulla parte appellante quanto alla produzione dei documenti idonei a provare la regolare notifica dell'atto di citazione in appello e la conseguente tempestività della sua costituzione, ma nulla dice sul non aver essa stessa esercitato il suo potere d'ufficio di verifica in tal senso, né, quindi, di doverosa rilevazione di eventuali irregolarità, né, infine, di invito alla parte alla eventuale possibile regolarizzazione.

4.4. Inoltre, l'impugnata sentenza trascura che l'arresto del 2016 prevede anche la possibilità della rimessione in termini, e così, per l'effetto, rigetta nel caso di specie l'istanza in tal senso proposta dagli appellanti, odierni ricorrenti (tra l'altro proposta contestualmente al già avvenuto materiale deposito dell'originale informatico con la memoria autorizzata ex art. 101, comma 2, cod. proc. civ.), e svolge una motivazione che non tiene affatto conto dell'esigenza di evitare che l'utilizzo delle tecnologie informatiche degradi a mero ostacolo all'accesso alla giustizia e che trascura altresì di considerare il complessivo comportamento processuale tenuto dalle parti, le quali, sebbene si siano costituite solo producendo copia su supporto cartaceo dell'atto di citazione in appello, della relazione di notifica e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, con la successiva memoria autorizzata ex art. 101, comma 2, cod. proc. civ., hanno provveduto a depositare la notifica dell'atto di appello nella dovuta forma digitale (formato eml), come del resto l'impugnata sentenza espressamente riconosce, escludendone tuttavia la rilevanza (v. p. 7).

4.5. La declaratoria di improcedibilità dell'appello, dopo non aver rilevato alcunché in sede di prima udienza ex art. 350 cod. proc. civ. e dopo aver rimesso la causa sul ruolo ex art. 101, comma 2, cod. proc. civ., senza tuttavia consentire agli appellanti la ragionevole possibilità di essere rimessi in termini per produrre i documenti nativi digitali, è eccedente rispetto al fine di garantire la certezza del diritto e la retta amministrazione della giustizia, e si traduce nella ingiustificata creazione di una barriera che ha impedito alle parti di ottenere una determinazione nel merito della loro causa (in tal senso, v. la citata sentenza Patricolo).

5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa sezione e comunque in diversa composizione, per nuovo esame, alla luce dei suindicati principi di diritto.

6. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa sezione e comunque in diversa composizione,

anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 20 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2025.